

# **FEDEPILOTI**

**FEDERAZIONE ITALIANA PILOTI DEI PORTI**

VIA DI MONTE FIORE, 34 - 00153 ROMA - TEL. 065898544 FAX 065813186

E-MAIL: [mail@fedepiloti.it](mailto:mail@fedepiloti.it)

aderente a **Confcommercio**

# **S T A T U T O**

**APRILE 2013**

**STATUTO  
DELLA  
FEDERAZIONE ITALIANA DEI PILOTI DEI PORTI  
CON SEDE IN ROMA**

**PARTE I**

**DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA**

**1 - Costituzione, sede e denominazione**

E' costituita, con sede in Roma, la Federazione fra i piloti dei porti, sotto la denominazione: FEDERAZIONE ITALIANA DEI PILOTI DEI PORTI.

La FEDERAZIONE ITALIANA DEI PILOTI DEI PORTI (in appresso, "Federazione") è un ente di tipo associativo, senza finalità di lucro, costituita in funzione dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 2 e di quelle ad esse complementari o connesse, ad esclusione quindi di attività commerciali che possono essere svolte occasionalmente e solo in quanto correlate al perseguimento dell'oggetto e degli scopi della Federazione.

**2 - Scopo**

La Federazione persegue lo scopo:

- di contribuire all'assolvimento delle competenze proprie della rappresentanza unitaria degli erogatori del servizio di pilotaggio, di cui all'art. 14 Legge n. 84/94 e successive modificazioni, inclusa quella dei marittimi abilitati al pilotaggio di cui all'art. 96 C.d.N.;
- di contribuire con la propria attività a coordinare il servizio tecnico-nautico di pilotaggio atto a garantire nei porti l'interesse generale della sicurezza della navigazione e dell'approdo;
- di rappresentare la categoria dei piloti in ogni sede ove siano richiamate le problematiche concernenti il servizio di pilotaggio;
- di partecipare, in rappresentanza degli interessi della categoria dei piloti, alle istruttorie ministeriali, ed in particolare a quelle concernenti la predisposizione delle tariffe di pilotaggio;
- di curare i rapporti sindacali con le altre associazioni sindacali interlocutrici della categoria, anche avvalendosi del potere di contrattare in nome e nell'interesse dei piloti e delle Corporazioni dei piloti dei porti e di porre in essere attività di autotutela collettiva della categoria stessa;
- di assistere le Corporazioni dei piloti dei porti ed i singoli piloti associati, in tutte le questioni giuridiche, contrattuali, fiscali, amministrative e previdenziali;
- di sollecitare presso i competenti organi locali, statali, comunitari, e internazionali, ogni iniziativa nel campo legislativo, tecnico, sindacale, assistenziale, previdenziale, cooperativo ecc., che possa favorire lo sviluppo ed il progresso tecnico dei piloti;
- di tutelare gli interessi morali ed economici dei piloti, sostenendone e valorizzandone il prestigio presso la pubblica opinione, gli organi tecnici, amministrativi e di stampa;
- di organizzare e gestire in proprio, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri enti, l'organizzazione di corsi di qualificazione professionale finalizzati al mantenimento ed all'accrescimento degli standard operativi dei piloti;

- di curare gli interessi dei piloti pensionati e tutelare nelle sedi opportune le loro aspirazioni;
- di provvedere ad istituire ed a curare rapporti con associazioni sindacali o imprenditoriali in ambito nazionale;
- di tutelare gli interessi dei piloti e farsi portavoce delle loro istanze, anche nelle competenti sedi internazionali e dell'Unione Europea;
- di mantenere e sviluppare le relazioni con le organizzazioni straniere, comunitarie ed internazionali di pilotaggio, in particolare con l'EMPA (European Maritime Pilots' Association) e l'IMPA (International Maritime Pilots' Association).

## **PARTE II SOCI**

### **3 - Soci effettivi**

Hanno diritto ad essere soci effettivi della Federazione tutti i piloti in servizio presso le Corporazioni regolarmente istituite, nonché gli incaricati di pilotaggio art. 102 reg.nav.mar. e i marittimi in servizio provvisorio ex art. 116 reg.nav.mar. fermo, per questi ultimi, quanto previsto all'art. 19.

Per i marittimi assunti in via provvisoria o a tempo determinato il diritto è limitato al periodo indicato nel decreto temporaneo di nomina.

I soci effettivi sono iscritti a cura della Federazione nel "libro dei soci". Tutti i piloti pensionati hanno diritto ad essere "soci d'onore" e verranno iscritti a cura della Federazione in un apposito "albo". Essi possono partecipare ai lavori delle Assemblee della Federazione, con le modalità previste nello Statuto, senza tuttavia diritto di voto.

### **4 - Ammissione a socio e dichiarazione di accettazione**

L'ammissione dei soci è subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione in cui il singolo pilota si obbliga ad accettare tutte le norme del presente Statuto e ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale, unitamente alla sottoscrizione della delega sindacale con la quale conferisce mandato alla Federazione Italiana dei Piloti dei Porti.

Sarà cura della Federazione rilasciare agli aspiranti soci, insieme alla copia del presente Statuto, i due modelli delle dichiarazioni ora menzionate, che, debitamente sottoscritti per accettazione, dovranno essere inviati al Presidente.

Coloro che non accetteranno di sottoscrivere le dichiarazioni di cui sopra potranno, comunque, in qualsiasi momento, presentare una nuova domanda di ammissione. Possono presentare domanda di nuova ammissione anche i soci dimissionari o radiati.

### **5 - Riammissione a socio**

L'ammissione a socio della Federazione, nel caso previsto dal comma terzo dell'articolo precedente e la riammissione di eventuali soci dimissionari o radiati, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo mediante votazione aperta.

Dell'esito della domanda, il Presidente darà comunicazione scritta all'interessato entro 15 giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo che l'ha esaminata.

## **6 - Radiazione**

Cessano di far parte della Federazione i soci che svolgono attività contraria allo Statuto od alle direttive della Federazione.

La radiazione del socio deve essere deliberata dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo mediante votazione aperta e ratificata alla prima riunione dell'Assemblea Nazionale.

Il provvedimento, scritto e motivato, è comunicato dal Presidente all'interessato entro 15 giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo che l'ha deliberato.

## **7 - Ricorso ai Probiviri**

Gli interessati possono ricorrere al Collegio dei Probiviri contro il provvedimento che ha negato loro l'ammissione o la riammissione alla Federazione e contro la delibera del Consiglio Direttivo che ha motivato la radiazione del socio per motivi disciplinari.

## **8 - Recesso del socio**

I soci possono recedere dalla Federazione in qualsiasi momento, comunicando al Presidente per iscritto le proprie dimissioni. Comunque, anche in caso di giusta causa di dimissioni, resta fermo per il socio dimissionario l'obbligo di corrispondere le quote associative fino al compimento dell'anno finanziario in corso.

## **9 - Perdita del diritto sul patrimonio sociale**

I soci radiati, dimissionari o che, in ogni caso, cessano di far parte della Federazione, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

# **PARTE III**

## **FINANZIAMENTO**

### **10 - Fonti di finanziamento**

Fermo quanto disposto all'art. 12, la Federazione ha come fonti di finanziamento:

- 1) il "contributo federale", attualmente pari al 2% sugli introiti lordi della Corporazione, posto a carico delle Corporazioni dei piloti a titolo di "partecipazione ad Enti per studi e aggiornamento";
- 2) il "contributo federale" posto a carico delle stazioni dei pratici locali ex art. 96 C.d.N.;
- 3) i "contributi sindacali" personali posti a carico dei soci;
- 4) le somme ed i beni provenienti a qualsiasi titolo, di cui è stata approvata l'accettazione ai sensi dell'art. 15.

I contributi di cui sopra devono essere versati con cadenza mensile, non oltre i tre mesi successivi a quello di competenza, rispettivamente, dalle Corporazioni, dalle stazioni di pratici locali, ovvero dai soci. Pertanto, e a titolo esemplificativo, i contributi di competenza di gennaio dovranno essere pagati entro la fine del mese di aprile e così via.

## **11 - Gestione finanziamenti**

La Federazione amministra le somme di cui all'articolo precedente per far fronte agli oneri ed alle spese conseguenti all'adempimento dei compiti e delle attribuzioni previsti dalla legge, nonché al fine di perseguire gli scopi previsti nello Statuto.

Tutte le somme di pertinenza della Federazione dovranno essere depositate presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo.

I necessari prelievi verranno effettuati, di volta in volta, a cura del Presidente o di un suo delegato, ovvero del Direttore.

## **12 - Fissazione dei contributi federali e sindacali**

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Sindaci, fissa il contributo federale in forma percentuale da calcolarsi sui proventi lordi della Corporazione. L'Assemblea stabilisce, altresì, il contributo sindacale personale a carico di ogni singolo pilota associato, in misura uguale per tutti i soci o per categorie di soci.

In caso di necessità, l'Assemblea Nazionale delibera, altresì, l'applicazione di contributi suppletivi, sia ordinari che straordinari.

## **13 - Esercizio finanziario e Rendiconto di Esercizio**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Rendiconto di Esercizio, corredato da una Relazione, e deve sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea.

Il Rendiconto d'Esercizio, unitamente alla Relazione ed all'eventuale ulteriore documentazione, deve essere depositato nella sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci, non hanno diritto di voto per l'approvazione del Rendiconto di Esercizio.

# **PARTE IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

## **14 - Organi della Federazione**

Gli Organi della Federazione sono:

- 1) le Assemblee Nazionali dei soci effettivi;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Collegio dei Sindaci;
- 4) il Collegio dei Probiviri;
- 5) gli Organi periferici.

## ASSEMBLEE NAZIONALI

### **15 - Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale è sovrana e svolge le seguenti funzioni:

- determinare le direttive generali dell'azione da svolgere per la tutela degli interessi dei piloti e dei pensionati e per il raggiungimento degli scopi della Federazione;
- eleggere, per acclamazione, o a maggioranza di voti, il Presidente dell'Assemblea Nazionale prima dell'inizio dei lavori;
- discutere ed emettere il proprio voto sulla Relazione del Presidente;
- discutere e ratificare il Rendiconto di Esercizio;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
- approvare l'accettazione di eventuali somme o beni pervenuti alla Federazione a qualsiasi titolo.

### **16 - Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura del Rendiconto di Esercizio, per l'approvazione dello stesso e per l'elezione delle cariche sociali.

### **17 - Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria si convoca:

- 1) su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- 2) su domanda indirizzata al Presidente sottoscritta da almeno un quarto dei soci effettivi della Federazione.

### **18 - Avviso di convocazione**

Almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, il Presidente deve darne avviso scritto ai singoli soci mediante lettera raccomandata collegiale da indirizzare presso la Corporazione di appartenenza. Copia della raccomandata verrà anche contestualmente inviata ai soci per posta elettronica, all'indirizzo che ciascuno dei soci avrà comunicato alla Federazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e il modulo per la delega nominativa.

### **19 - Diritto al voto**

Fermo quanto previsto al successivo paragrafo, ogni socio effettivo ha diritto a un voto. Il diritto di voto non spetta agli incaricati di pilotaggio di cui all'art. 116 reg.cod. nav., né ai piloti effettivi non in regola coi versamenti previsti all'art. 10, n. 3).

### **20 - Deleghe**

I soci effettivi possono farsi rappresentare nell'Assemblea Nazionale, conferendo ad altro socio effettivo delega nominativa, che deve essere controllata dal Collegio dei Sindaci.

Non sono consentite più di 10 (dieci) deleghe alla stessa persona, indipendentemente dalla Corporazione di appartenenza.

Coloro che ricoprono cariche in seno alla Federazione non possono essere delegati.

Le deleghe dovranno pervenire presso gli Uffici della Federazione a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata entro e non oltre le ore 17 (diciassette) del giorno lavorativo antecedente l'Assemblea.

## **21 - Validità Assemblee**

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida:

in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci con diritto di voto;

in seconda convocazione, che deve avere luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

## **22 - Deliberazioni Assemblee**

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

In caso di parità, la votazione si deve ripetere a scrutinio segreto.

In caso di nuova parità, la proposta di voto s'intende respinta.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **23 - Durata e composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi, così come appresso indicato.

La composizione numerica del Consiglio potrà essere ridotta con delibera dell'Assemblea assunta a maggioranza semplice e senza quindi le maggioranze per la modifica del presente Statuto, qualora il numero dei soci effettivi si riduca al di sotto delle duecento unità. Verranno comunque preservate le ripartizioni di componenti del Consiglio Direttivo in funzione delle dimensioni delle Corporazioni, così come previsto nei commi successivi. I Consiglieri eletti devono appartenere a differenti Corporazioni. Essi durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

I piloti appartenenti a Corporazioni con organico, così come fissato nell'aggiornamento tariffario del pertinente periodo, da 11 (undici) o più piloti dovranno essere rappresentati in seno al Consiglio Direttivo da un numero di Consiglieri pari al numero delle Corporazioni con 11 (undici) o più piloti; i piloti appartenenti a Corporazioni con organico da 5 (cinque) a 10 (dieci) dovranno essere rappresentati da 4 (quattro) Consiglieri; i piloti appartenenti a Corporazioni con organico da 1 (uno) a 4 (quattro) piloti dovranno essere rappresentati da 3 (tre) Consiglieri. Le candidature dovranno pervenire entro il 28 (ventotto) febbraio alla Fedepiloti per posta elettronica o lettera raccomandata, ferma l'applicazione dell'art. 24 per le Corporazioni con 11 o più piloti.

I candidati alla nomina di Consigliere, indicati per gruppi separati di Corporazioni, saranno messi in votazione per l'elezione dei rispettivi Consiglieri da parte dei soli piloti del gruppo di Corporazioni di appartenenza.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo le deleghe di cui all'art. 20 devono essere rilasciate dai soli soci appartenenti allo stesso gruppo di Corporazioni.

Tra i soci che abbiano riportato parità di voti prevale quello con maggiore anzianità di servizio.

Non possono comunque essere eletti nel Consiglio Direttivo i piloti effettivi non in regola coi versamenti previsti all'art. 10 n. 3) nonché quelli le cui Corporazioni o stazioni di pratici locali non siano in regola col versamento dei contributi federali di cui rispettivamente ai n. 1) e 2) del medesimo art. 10. Il divieto di cui sopra vale anche per i Consiglieri supplenti, ex art. 24.

## **24 - Consiglieri supplenti**

I candidati al Consiglio Direttivo non eletti assumono il ruolo di Consiglieri supplenti, relativamente al gruppo nel quale sono stati votati. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di un Consigliere eletto, subentra il Consigliere supplente che aveva conseguito il maggior numero di voti nel gruppo a cui apparteneva il Consigliere sostituito. A parità di voti la supplenza spetta al candidato con maggiore anzianità di servizio.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del Consigliere, si procede a norma dell'art. 2386 del Cod.Civ..

Le Corporazioni aventi un organico di piloti aderenti alla Federazione pari o superiore a 11 (undici) che, per effetto del precedente art. 23, hanno diritto a nominare un Consigliere, indicano in sede di presentazione della candidatura, almeno due candidati. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti in assemblea assume la carica di Consigliere, mentre il secondo assume la carica di membro supplente, il quale subentra di diritto al Consigliere in caso di cessazione di quest'ultimo.

## **25 - Elezione Presidente e Vice Presidente. Nomina e revoca del Direttore e Coadiutore**

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge, mediante votazione a scrutinio palese, il Presidente ed il Vice Presidente della Federazione.

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. Può essere eletto chi abbia già rivestito la carica di Consigliere per almeno due mandati e abbia un'anzianità di servizio in seno alla Corporazione di appartenenza di almeno 10 (dieci) anni. Sono validi anche i periodi sommati in Corporazioni differenti.

Tra gli eleggibili, ai fini della scelta, si terrà conto del numero dei mandati già svolti in seno al Consiglio Direttivo e del possesso di riconosciute capacità direttive.

Al termine del primo esercizio, il Consiglio Direttivo nomina, sentito il Presidente, il Direttore e, sentito quest'ultimo, il Coadiutore.

Direttore e Coadiutore restano in carica 4 (quattro) anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori 4 (quattro) anni.

Lo stesso Consiglio può prorogare la nomina del Direttore per oltre 8 (otto) anni, e per un massimo di altri due mandati di due anni ciascuno, con una maggioranza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei Consiglieri. In tal caso, anche il Coadiutore può, con le stesse maggioranze, essere prorogato per lo stesso periodo.

Il Consiglio direttivo ha inoltre la facoltà di revocare il Direttore e il Coadiutore in qualsiasi momento con una maggioranza di almeno  $\frac{2}{3}$  (due terzi) dei Consiglieri. Nel caso di revoca del solo Coadiutore, deve tuttavia essere preventivamente sentito il Direttore. Nel caso in cui il Direttore o il Coadiutore vengano scelti tra i piloti, solo i piloti effettivi hanno



l'elettorato passivo, fermo il disposto dell'art. 23. Il Direttore può portare a termine il mandato in corso anche dopo il pensionamento.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore ed il Coadiutore devono appartenere a Corporazioni diverse.

## **26 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni tre mesi e straordinariamente su richiesta del Presidente o di almeno cinque componenti il Consiglio.

La convocazione viene fatta con lettera raccomandata o per telegramma o a mezzo telefax o comunque con sistema idoneo conformemente alle disposizioni di legge a firma del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente.

Per la validità delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti, compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Qualora ne sia stata fatta esplicita menzione nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente (o il Vice Presidente) e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenienti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **27 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo deve:

- 1) dare corso alle direttive ed alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, nei termini di tempo stabiliti da essa;
- 2) adottare tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento della Federazione;
- 3) redigere il Rendiconto di Esercizio corredandolo di una Relazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 4) stabilire l'organico del personale nella misura strettamente necessaria per il funzionamento della Federazione ed eventualmente stipulare, allo stesso fine, contratti di lavoro o di collaborazione di qualsiasi natura;
- 5) delegare specifici incarichi a singoli Consiglieri od a gruppi di Consiglieri, determinandone i relativi poteri;
- 6) costituire, se necessario, speciali Commissioni di esperti per lo studio di particolari questioni, determinandone, di volta in volta, la composizione ed i compiti. I Consiglieri e le Commissioni speciali riferiranno le relative risultanze al Consiglio Direttivo che delibererà collegialmente. Di tali delibere il Consiglio Direttivo deve riferire all'Assemblea Nazionale, onde ottenere la relativa ratifica;
- 7) esaminare e deliberare circa quanto previsto dall'art. 5 e dall'art. 6 del presente Statuto;

8) nominare come rappresentanti dei piloti pensionati e dei giovani piloti con anzianità non superiore a 3 (tre) anni, coloro che vengono indicati con apposita votazione dai pensionati e dai giovani piloti in ambito assembleare; i nominati potranno presenziare, in veste di uditori, ai lavori del Consiglio Direttivo;

9) nominare, sentito il parere del Direttore, i componenti delle delegazioni nazionali presso IMPA ed EMPA.

10) nominare e revocare il Direttore e il Coadiutore ai sensi dell'art. 25 e stipulare, modificare ed estinguere il relativo contratto tra i medesimi e la Federazione, ai sensi dell'art. 30.

Il Consiglio Direttivo risponde del proprio operato di fronte all'Assemblea.

## **28 - Partecipazione del Consigliere e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Salvo impedimenti di natura eccezionale ed imprevedibile, la partecipazione personale del Consigliere eletto alle riunioni del Consiglio Direttivo configura un atto dovuto. Le Corporazioni si attivano onde consentire ai piloti eletti alla carica di Consigliere la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Qualora un Consigliere sia assente, anche giustificato, per più di 3 (tre) riunioni nel corso di due esercizi, il Consiglio Direttivo può, motivatamente, farlo decadere e sostituirlo dal Consigliere Supplente, individuato ai sensi dell'art. 24.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese a maggioranza dei presenti.

Se la votazione è eseguita apertamente, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto quando venga richiesta dalla maggioranza dei membri presenti all'adunanza. Per le votazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente è richiesta la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei membri e la maggioranza dei due terzi dei presenti alla seduta.

## **29 - Rappresentanza legale**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma della Federazione, anche di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; mantiene i rapporti con le Autorità e le Amministrazioni dello Stato, con altri Enti e Organismi e con i terzi.

Da lui dipendono gli uffici della Federazione ed il relativo personale.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri, per specifici incarichi, alcune attribuzioni e la firma della Federazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente rispondono del loro operato direttamente al Consiglio Direttivo.

## **30 - Direttore e Coadiutore del Direttore**

Il Direttore, nominato ai sensi dell'art. 25, è competente a porre in essere ogni iniziativa necessaria per l'ordinaria amministrazione della Federazione, e, allo scopo, il Presidente può delegargli poteri di rappresentanza, firma e spesa, nonché il potere di sovrintendere a tutti i servizi e funzioni in cui si articola la struttura della Federazione. Egli e il Coadiutore possono partecipare al dibattito nell'ambito delle Assemblee locali di cui all'art. 31, u.c..

Atti di straordinaria amministrazione possono essere posti in essere dal Direttore previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ovvero, nei casi di urgenza, e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni da quando sono stati posti in essere.

Il Direttore e il Coadiutore, nel caso siano piloti in servizio, dovranno sospendere, per la durata dell'incarico, l'esercizio della professione di pilota, pur restando inquadrati nella posizione giuridico-amministrativa di pilota effettivo della Corporazione di appartenenza, con il conseguente incremento, ad ogni effetto, dell'anzianità di servizio. La collaborazione del Direttore e del Coadiutore sono regolate e compensate in base ad un apposito contratto da stipulare con il Consiglio Direttivo.

Il Direttore e il Coadiutore rispondono del proprio operato direttamente di fronte al Consiglio Direttivo ed al Presidente.

Il Coadiutore, coadiuva il Direttore, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

## ORGANI PERIFERICI

### **31 - Assemblee locali**

Gli organi periferici della Federazione sono rappresentati dalle Assemblee locali delle singole Corporazioni. Queste Assemblee si riuniscono su convocazione del Capo pilota, secondo le norme dettate dal Cod.Nav. e dal Codice Civile.

Resta ferma la competenza dell'Assemblea Nazionale della Federazione per quanto attiene all'esame di problematiche generali, direttamente o indirettamente implicate dalle situazioni locali. Le Assemblee locali fanno rinvio all'Assemblea Nazionale per le problematiche locali di cui sopra, dandone informazione al Consiglio Direttivo e al Presidente della Federazione e possono inviare raccomandazioni sotto forma di mozione al Presidente per essere poste all'ordine del giorno del successivo Consiglio Direttivo che, se richiesto, le rimetterà all'Assemblea Nazionale.

Sono anche ammesse Assemblee locali di più Corporazioni, regolarmente convocate da parte del legale rappresentante della Corporazione proponente la riunione; ma in caso di dibattito su questioni inerenti problematiche di carattere nazionale, tali riunioni dovranno svolgersi alla presenza di un qualificato rappresentante della Federazione.

## COLLEGIO DEI SINDACI

### **32 - Composizione ed elezione**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci appartenenti a Corporazioni diverse da quelle cui appartengono i membri del Consiglio Direttivo. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per l'elezione del Collegio Sindacale, ogni socio effettivo, presente o rappresentato, può votare un massimo di tre soci effettivi.

Sono eletti alla carica di Sindaco i tre soci che riportano il maggior numero di voti. Dei tre, è eletto Presidente del Collegio Sindacale il socio che consegue il maggior numero di voti.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, della carica di Sindaco, subentra il socio che segue gli eletti per numero di voti, come risulta dal verbale assembleare. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, della carica di Presidente del Collegio Sindacale, subentra il Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti, come risulta dal verbale

assembleare. Tra soci che abbiano riportato parità di voti prevale quello con maggiore anzianità di pilota effettivo.

### **33 - Compiti**

Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'amministrazione della Federazione e accertare la regolare tenuta della contabilità. Deve, altresì, accertare, ogni quadrimestre, la consistenza della cassa, dei depositi, dei versamenti dei contributi sindacali da parte delle Corporazioni, delle stazioni dei pratici locali e dei fondi accantonati per quiescenze varie. I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli, anche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione su un apposito libro verbale, da tenersi nella sede sociale, in luogo accessibile ai soci che ne facciano richiesta.

### **34 - Denunce al Collegio Sindacale**

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio dei Sindaci, il quale deve tenere conto della denuncia nella Relazione che è tenuto a presentare annualmente all'Assemblea Nazionale Ordinaria.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **35 – Composizione**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri esterni alla categoria, nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza relativa dei voti, su proposta del Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

### **36 - Compiti**

Il Collegio dei Probiviri si riunisce quando necessario e senza formalità procedurali. Ad esso vengono demandate tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Statuto, nonché la definizione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soci che si ritiene abbiano svolto attività contraria allo Statuto od alle direttive della Federazione.

Con delibera motivata, all'esito dell'istruttoria e dopo aver sentito l'interessato, il Collegio dei Probiviri decide gli eventuali ricorsi inoltrati in base all'art. 7 dello Statuto.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

## **PARTE V**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

### **37 - Indennità di presenza**

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese.

### **38 - Referendum**

Su proposta del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un quarto dei soci effettivi, può essere indetto un Referendum tra i soci su questioni di particolare importanza.

### **39 - Procedura per il Referendum**

Il Consiglio dovrà invitare tutti i soci effettivi a pronunciarsi sul quesito oggetto di Referendum.

L'avviso relativo deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai singoli soci nel domicilio risultante dal Libro Soci. L'avviso dovrà contenere, oltre al quesito del Referendum, il nome e l'indirizzo del notaio o di altro incaricato presso cui deve essere inviato, sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il voto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'avviso del Referendum.

### **40 - Maggioranza Referendum**

Le proposte sottoposte al Referendum si intendono approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

In caso contrario le proposte si intendono respinte.

### **41 - Modifiche allo Statuto**

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su eventuale richiesta di almeno un quarto dei soci, può proporre modifiche al presente Statuto.

L'Assemblea appositamente convocata è valida quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei soci con diritto di voto. Le modificazioni agli artt. 1-2-14 sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto. Le modificazioni dei restanti articoli sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati e con maggioranze diverse se espressamente indicate dallo Statuto.

### **42 - Scioglimento Federazione**

Solo l'Assemblea Nazionale può deliberare lo scioglimento della Federazione. Per la relativa deliberazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci con il diritto di voto.

#### **43 - Liquidatori**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Federazione, nomina uno o più liquidatori tra i soci effettivi, fissandone i poteri ed i compiti, ed individua la destinazione dei fondi e del patrimonio sociale.

#### **44 - Norma comune**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### **45 - Invio ai soci dello Statuto e dei modelli da sottoscrivere**

Il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare ai piloti, attualmente già aderenti alla Federazione, copia del presente Statuto, nonché i modelli, che dovranno essere restituiti sottoscritti, per la conferma dell'adesione alla Federazione e per il conferimento della delega sindacale di cui all'art. 4.

#### **46 - Entrata in vigore**

Il presente Statuto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.

## INDICE GENERALE

Articolo

### **PARTE I - DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA**

- Costituzione, sede e denominazione

2 - Scopo

### **PARTE II - SOCI**

3 - Soci effettivi

4 - Ammissione a socio e dichiarazione di accettazione

5 - Riammissione a socio

6 - Radiazione

7 - Ricorso ai Probiviri

8 - Recesso del socio

9 - Perdita del diritto sul patrimonio sociale

### **PARTE III - FINANZIAMENTO**

10 - Fonti di finanziamento

11 - Gestione finanziamenti

12 - Fissazione dei contributi federali e sindacali

13 - Esercizio finanziario e Rendiconto di Esercizio

### **PARTE IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

14 - Organi della Federazione

#### **ASSEMBLEE NAZIONALI**

15 - Assemblea Nazionale

16 - Assemblea Ordinaria

17 - Assemblea Straordinaria

18 - Avviso di convocazione

19 - Diritto al voto

20 - Deleghe

21 - Validità Assemblee

22 - Deliberazione Assemblea

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

23 - Durata e composizione

24 - Consiglieri supplenti

25 - Elezione Presidente e Vice Presidente - Nomina Direttore e Coadiutore

26 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

27 - Compiti del Consiglio Direttivo

28 - Partecipazione del Consigliere e deliberazioni del Consiglio Direttivo

29 - Rappresentanza legale

30 - Direttore e Coadiutore del Direttore

## ORGANI PERIFERICI

31 - Assemblee locali

## COLLEGIO DEI SINDACI

32 - Composizione ed elezione

33 - Compiti

34 - Denunce al Collegio Sindacale

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI

35 - Composizione

36 - Compiti

## **PARTE V - DISPOSIZIONI VARIE**

37 - Indennità di presenza

38 - Referendum

39 - Procedura per il Referendum

40 - Maggioranza Referendum

41 - Modifiche allo Statuto

42 - Scioglimento Federazione

43- Liquidatori

44 - Norma comune

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

45 - Invio ai soci dello Statuto e dei modelli da sottoscrivere

46 - Entrata in vigore